

“Quale parità? La questione femminile in magistratura.” Intervento programmato.

Premessa indispensabile del mio intervento, che dovrò per forza di cose contenere pur avendo moltissimo da dire, è che la mia idea è quella che una società “significativa” è solo quella in cui le differenze di genere ci sono, si vedono, si nominano, intendendole come ricchezze di apporti.

Ciò è tanto più vero allorché si parli del grigio, gerarchicamente scandito, maschilista per antonomasia, mondo della Giustizia in cui noi tutte/noi tutti operiamo.

I dati positivi: crescente presenza femminile in magistratura e in tutte le professioni legate al mondo della giustizia.

Essere di più non basta – proprio per il discorso della qualità delle decisioni – se non si potenzia, come valore, l’appartenenza di genere.

In questo senso le Pari Opportunità sono volte a garantire l’uguaglianza sostanziale e, dunque, a garantire una dimensione collettiva connessa all’identità di genere e possono farsi anche pungolo interno.

La possibilità di accesso è una battaglia fondamentale così come la possibilità di presenza in tutti i settori giurisdizionali.

Ma non basta se non si riesce a generare mutamenti culturali più forti.

Come avvocatessa del Telefono rosa della Calabria, del Centro antiviolenza, devo avvertire che se la pratica dei processi per violenza sessuale è assai modificata, scorgo a volte nelle magistrature una pericolosa “ansia di prestazione di imparzialità” che un maggior senso di appartenenza di genere potrebbe temperare.

Non è questione di esiti processuali, evidentemente. E’ questione di cura della persona offesa, di impedire che alcune pratiche insane – allorché si parli di violenza alle donne – rifacciano ingresso nelle nostre aule di Tribunale.

Sento a proposito delle Pari opportunità l’imprescindibilità di una “postfazione”

Il Movimento delle donne è stato attraversato da due anime:

- a) cultura emancipazionista (pari opportunità);
- b) cultura della differenza (ovvero la differenza di genere come punto di vista sul mondo).

Se esse si sono storicamente succedute (è chiaro che solo raggiunta l’uguaglianza si è potuto pensare in termini positivi alla differenza, all’alterità), una parte delle donne che fanno

politica si è mossa verso le pari opportunità mentre un'altra ha lavorato sul pensiero della differenza.

Io appartengo al secondo filone di pensiero e tuttavia credo che gli arretramenti culturali che la nostra società vive impongano di guardare alle pari opportunità con rinnovato interesse.

La caduta della presenza femminile nel Parlamento italiano registratasi nell'aprile 1996 (in particolare a sinistra dove invece negli anni '80 le donne erano assai cresciute) è uno dei segni più forti dell'arretramento culturale di cui parlavo.

Bisogna perciò lavorare perché si attenui la distanza donne/politica, meglio donne/politica istituzionale, perché donne e movimenti sono, da sempre, assai vicini.

Il nostro Paese è un Paese in cui la parità formale è sancita con vigore sin dalla Costituzione e, tuttavia le azioni positive servono per garantire una maggiore giustizia sociale, volte alla ricerca della parità sostanziale.

C'è il rischio (pensato quanto forte nelle libere professioni) che le donne che riescono a lavorare diventino le vere nemiche delle azioni positive.

“ Se io ce l'ho fatta perché rendere le cose più semplici alle altre?”

L'altro rischio è che spesso le donne che riescono ad esercitare professioni storicamente connotate come maschili guardino con fastidio all'idea che si scorga la donna che è in loro, pensandolo come elemento di debolezza.

Ringrazio la dr. Maria Ausilia Ferraro per aver organizzato questo Congresso e spero ci siano altre occasioni – che mi impegno a promuovere – in cui magistrato e avvocate, magistrati e avvocati, possano discutere del loro essere giuriste, del loro rapporto con il mondo della giustizia, dei cambiamenti che può produrre la relazione tra donne.

Si tratta di valutare l'incidenza che lo svolgimento del nostro compito ha sulla vita degli altri.

Non posso non fare riferimento a quello che è stato definito “diritto sessuato”.

Nel 1987 il bellissimo testo della libreria delle donne di Milano “Non credere di avere dei diritti” esordiva enunciando “la necessità di dare senso, esaltare, rappresentare in parole e immagine il rapporto di una donna con la sua simile”.

Le donne avvocato e magistrato possono cercare una maggiore relazione tra loro per consentire, a se stesse e alle altre, maggiori opportunità.

Ma diritto sessuato è anche molto di più.

Per esso si intende il progetto di modificare il senso delle norme attraverso le leggi e attraverso la giurisprudenza, facendo entrare nel diritto, la diversità di genere.

La domanda è: come può entrare la categoria della differenza in un sistema di pensiero che, per forza di cose, deve fondarsi sul principio di uguaglianza?

Si tratta, da una parte, di difendere le posizioni soggettive deboli (pensate alla costituzione di parte civile del Centro antiviolenza nei processi per violenza), dall'altra di discutere di libertà "femminile", dei suoi significati e dei modi per produrla.

La questione non è tanto sul diritto, quanto sui modi della sua produzione.

C'è un bellissimo saggio di Tamar Pitch, pubblicato su "Democrazia e diritto" (n. 2 aprile-giugno '93 "Sul Diritto sessuato") che suggerisce una chiave di lettura assai interessante,

"Non è tanto di un deficit di cittadinanza che soffrono le donne, quanto di un deficit di sovranità; non è, dunque con il linguaggio e le politiche della cittadinanza che si combatte questo deficit, ma con linguaggio e politiche adeguate alla produzione di sovranità.

...Ciò si può orientare rispetto alla lettura e all'uso di singole leggi, rispetto all'introduzione di principi costituzionali, rispetto all'uso della scena del processo e dei tribunali".

Sto parlando di Diritto, di Diritti, di Libertà Femminile.

Nessuna libertà femminile può aversi in un mondo senza libertà e uguaglianza.

In questo senso, una più accentuata percezione di sé produce cambiamento culturale.

Ben vengano, perciò, azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli, mentre quanto alla riserva di quote ci credo poco ma forse, per un po', potrebbe servire a riequilibrare relazioni impari.

Essere donna non garantisce – di per sé – la trasformazione del reale. Così come non lo garantisce l'accesso a professioni storicamente maschili. E' un primo passo.

Occorre, però, lavorare sul sé, sulla identità di genere, battersi per l'uguaglianza sostanziale, per l'uguaglianza collettiva.

Come si può applicare la Legge 125/91, ovvero rimuovere gli ostacoli di genere attraverso le azioni positive, se molto spesso si ignora cosa debba intendersi per ostacoli di genere?

Combattere le discriminazioni dirette ("Non ti assumo perché sei donna") è certo più semplice che individuare le discriminazioni indirette, ovvero le discriminazioni di genere, perché queste sono meno evidenti (es. lampante è la difficoltà di partecipare a processi di carriera) ma vi sono pure le forme di autodiscriminazione, ovvero quelle scelte di autoesclusione apparentemente libere, spessissimo riconducibili alla maternità e agli obblighi che da essa derivano, in una società che, soprattutto al Sud, poco carico si fa del problema.

Se tra gli ambiti d'intervento delle Pari Opportunità vi sono l'accesso al lavoro, il progresso di carriera, la diversificazione delle scelte professionali, l'inserimento di donne in settori in cui sono sottorappresentate, uno dei più significativi è quello della promozione della riorganizzazione nei luoghi di lavoro.

"Riorganizzazione", dunque.

Il part-time, ad esempio, deve essere una scelta, altrimenti le donne sono penalizzate.

Sempre più spesso si pensa al reddito delle donne come reddito sussidiario.

Le donne tornano ad essere soggetti di assistenza.

E' questa una delle espressioni principali di quel processo di arretramento che la nostra società vive.

Se la Legge 125/91 ha lo scopo di favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro anche mediante le azioni positive, dobbiamo, secondo me, batterci per una sempre maggiore applicazione di questa legge ancora poco conosciuta e applicata in Italia.

Alle magistrature – e non solo – il compito di battersi perché si riesca in quel che la Corte Costituzionale ha sino ad oggi respinto.

Il tentativo, cioè, di introdurre strumenti (azioni positive) nei meccanismi decisionali che è sfociato in una decisione contraria della Corte Costituzionale.

Non occorrerà riprovarci?

Per concludere, sono d'accordo con Maria Vittoria Ballestrero.

Parlare di eguaglianza significa parlare del diritto antidiscriminatorio.

L'uguaglianza non elimina le differenze, non deve eliminare le differenze, elimina le disparità di trattamento basate sulla differenza.

C'è un diritto antidiscriminatorio “di seconda generazione”: è un diritto consapevole delle disuguaglianze che derivano dalle appartenenze.

Non c'è il rischio di “cristallizzare” i gruppi sociali che molti suoi detrattori individuano nel diritto antidiscriminatorio.

Definendo illecita quella data discriminazione il diritto non naturalizza quella categoria (donna, nero, ebreo, omosessuale) ma, al contrario, “denaturalizza” quella categoria sociale, cioè ne vieta la naturalizzazione.

“Ai vertici l'assenza del femminile è imbarazzante, fa pensare a un difetto di fabbricazione nella piramide sociale” (da: Lidia Ravera, “Politica, l'amante incompresa”).

Meccanismi vincolanti di garanzie sono necessari.

Avv. Marina Pasqua

“Centro contro la violenza alle donne Roberta Lanzino”